

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CATANIA**

**Sesta Sezione Civile**

Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice delegato, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

ex art. 70 comma 7 del D.Legisl. n.14/2019

nel procedimento iscritto al n. 446-1/2023 ruolo P.U. relativo al ricorso per l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da:

**PELLEGRINO ANTONINO**, nato a Catania il 7.9.1962, codice fiscale n. PLLNNN62P07C351L, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Saccaro, con l'ausilio della dott.ssa Grasso Federica, professionista nominata dall'Organismo di Composizione

rilevato che la professionista nominata dall'O.C.C. ha proceduto agli adempimenti di cui all'art. 70 del Codice della crisi d'impresa sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;

ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria (analiticamente rappresentata nella relazione integrativa datata 9.1.2024) di euro 136.171,37 - esclusi i compensi di difesa, i costi della procedura e le somme da corrispondere all'Organismo di Composizione della Crisi - con una rata mensile media pari ad € 1.478,73;

rilevato che il nucleo familiare del ricorrente è composto dallo stesso e le spese mensili per il suo mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad euro 1.523,00 (somma comprensiva del canone di locazione di euro 400,00 mensili);

rilevato che il ricorrente (dipendente del Comune di Catania dall'11.4.1991) percepisce uno stipendio medio mensile di euro 2.466,91 netti (somma comprensiva dei ratei di 13<sup>^</sup>);

rilevato che il Pellegrino non è proprietario di alcun bene mobile o immobile;

ritenuto che, quanto ai presupposti di ammissibilità ed alle cause del sovraindebitamento, che queste ultime sono diverse ed essenzialmente da ricondurre (come si evince dalla relazione principale) alla crisi coniugale conclusasi con la separazione giudiziale (omologata con sentenza del 26.2.2016 e la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio, che ha implicato l'allontanamento del ricorrente dalla dimora familiare (rimasta in uso esclusivo al coniuge con i figli sino alla vendita) e quindi assumendo il debito per la locazione di un nuovo alloggio oltre all'obbligo del versamento dell'assegno di mantenimento per la figlia Giusy, ascendente ad € 150,00 mensili;

ritenuto che il Pellegrino risulta avere contratto un nuovo matrimonio (nel 2018) ma che nell'agosto del 2023 è intervenuta la separazione, regolata – sul piano economico – da un accordo che ha previsto il pagamento alla ex coniuge di un somma totale di € 40.000,00, già interamente corrisposta a seguito della vendita della quota del 50% dell'abitazione sita in Catania Villaggio Sant'Agata, zona A, n.72;

ritenuto che le considerazioni svolte nella relazione appaiono condivisibili e sono supportate da adeguati riscontri probatori (cfr. allegati della relazione), tenuto conto che la stipulazione dei finanziamenti si palesa non più sostenibile una volta intervenuta la separazione coniugale che ha comportato la sensibile riduzione del reddito disponibile per il pagamento delle rate, il che induce ad escludere la configurabilità della colpa grave nella determinazione della situazione di sovraindebitamento;

ritenuto che la sintesi della proposta, come parzialmente modificata in seno alla relazione integrativa, prevede che il Pellegrino si impegna a versare ai creditori la somma di € 33.120,00 (in 36 rate costanti da € 920,00) oltre ad una maxi rata finale di circa € 12.800,00, da ripartire pro quota (una volta percepito il TFS maturato), secondo lo schema seguente di cui alla relazione integrativa (che tiene conto dell'interesse del 3,5% riconosciuto ai creditori):

| Creditore                           | Debito residuo | % di incasso nell'ipotesi liquidatoria | Valore del Debito ipotesi liquidatoria | % di incasso nell'ipotesi piano ristrutturazione | Valore del Debito ipotesi piano | % Stralcio |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE       | 4.655,34       | 0,00%                                  | -                                      | 60,00%                                           | 2.793,20                        | 40,00%     |
| COMUNE DI CATANIA                   | 2.755,00       | 0,00%                                  | -                                      | 60,00%                                           | 1.653,00                        | 40,00%     |
| A.T.I. - CONC. RISC. COMUNE CATANIA | 1.327,02       | 0,00%                                  | -                                      | 60,00%                                           | 796,21                          | 40,00%     |
| AVVERA SPA                          | 37.112,50      | 0,00%                                  | -                                      | 27,00%                                           | 10.020,38                       | 73,00%     |
| IFIS NPL INVESTING S.P.A.           | 26.836,29      | 0,00%                                  | -                                      | 27,00%                                           | 7.245,80                        | 73,00%     |
| CREDIT FACTOR SPA                   | 51.110,22      | 0,00%                                  | -                                      | 27,00%                                           | 13.799,77                       | 73,00%     |
| EUROPA 2000 SOC. COOP. A R.L.       | 12.375,00      | 0,00%                                  | -                                      | 27,00%                                           | 3.341,26                        | 73,00%     |

|                                       |                   |       |   |         |                  |        |
|---------------------------------------|-------------------|-------|---|---------|------------------|--------|
|                                       | <b>136.171,37</b> |       | - |         | <b>39.649,62</b> |        |
| Compenso Gestore della crisi – O.C.C. | 2.000,00          | 0,00% | - | 100,00% | 2.000,00         | 0,00%  |
| Compenso del Legale - 75% di € 1.500  | 1.125,00          | 0,00% | - | 100,00% | 1.125,00         | 0,00%  |
| Compenso del Legale - 25% di € 1.500  | 375,00            | 0,00% |   | 60,00%  | 225,00           | 40,00% |
| Stima spese da sostenere post omologa | 600,00            | 0,00% | - | 100,00% | 600,00           | 0,00%  |
|                                       | <b>140.271,37</b> |       | - |         | <b>43.599,62</b> |        |

Con il seguente prospetto di consolidamento delle posizioni debitorie:

**Tabella 15: Prospetto sintetico consolidamento debiti**

| Creditore                           | Debito residuo    | Debito residuo proposto | Interessi al tasso 3,5% | Montante Debito  | Numero rate proposte | Importo rata mensile | Rata finale      |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE       | 4.655,34          | <b>2.793,20</b>         | 153,31                  | 2.946,51         | 36,00                | <b>59,22</b>         | <b>814,64</b>    |
| COMUNE DI CATANIA                   | 2.755,00          | <b>1.653,00</b>         | 90,73                   | 1.743,73         | 36,00                | <b>35,05</b>         | <b>482,10</b>    |
| A.T.I. - CONC. RISC. COMUNE CATANIA | 1.327,02          | <b>796,21</b>           | 43,70                   | 839,91           | 36,00                | <b>16,88</b>         | <b>232,21</b>    |
| AVVERA SPA                          | 37.112,50         | <b>10.020,38</b>        | 549,99                  | 10.570,36        | 36,00                | <b>212,44</b>        | <b>2.922,44</b>  |
| IFIS NPL INVESTING S.P.A.           | 26.836,29         | <b>7.245,80</b>         | 397,70                  | 7.643,50         | 36,00                | <b>153,62</b>        | <b>2.113,23</b>  |
| CREDIT FACTOR SPA                   | 51.110,22         | <b>13.799,77</b>        | 757,43                  | 14.557,20        | 36,00                | <b>292,57</b>        | <b>4.024,69</b>  |
| EUROPA 2000 SOC. COOP. A R.L.       | 12.375,00         | <b>3.341,26</b>         | 183,39                  | 3.524,65         | 36,00                | <b>70,84</b>         | <b>974,48</b>    |
| <b>totali</b>                       | <b>136.171,37</b> | <b>39.649,62</b>        | <b>2.176,24</b>         | <b>41.825,86</b> |                      | <b>840,61</b>        | <b>11.563,79</b> |
| Compensi della procedura            | 3.950,00          | <b>3.950,00</b>         | -                       | 3.950,00         | 36,00                | <b>79,39</b>         | <b>1.092,07</b>  |
| <b>totali</b>                       | <b>140.121,37</b> | <b>43.599,62</b>        | <b>2.176,24</b>         | <b>45.775,86</b> |                      | <b>920,00</b>        | <b>12.655,86</b> |

Ritenuto che le percentuali di soddisfo proposte sono rappresentate dalla tabella seguente:

| Creditore                           | Ammontare del debito | Percentuale proposta | Debito residuo proposto | Interessi | Montante |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------|
| SPESE DELLA PROCEDURA               | 3.950                |                      | 3.950                   |           | 3.950    |
| AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE       | 4.655                | 60,00%               | 2.793                   | 153       | 2.947    |
| COMUNE DI CATANIA                   | 2.755                | 60,00%               | 1.653                   | 91        | 1.744    |
| A.T.I. - CONC. RISC. COMUNE CATANIA | 1.327                | 60,00%               | 796                     | 44        | 840      |
| AVVERA SPA                          | 37.113               | 27,00%               | 10.020                  | 550       | 10.570   |
| IFIS NPL INVESTING S.P.A.           | 26.836               | 27,00%               | 7.246                   | 398       | 7.643    |
| CREDIT FACTOR SPA                   | 51.110               | 27,00%               | 13.800                  | 757       | 14.557   |
| EUROPA 2000 SOC. COOP. A R.L.       | 12.375               | 27,00%               | 3.341                   | 183       | 3.525    |
| TOTALI                              | 140.121              |                      | 43.600                  | 2.176     | 45.776   |

ritenuto che, con riferimento al compenso dell'OCC, la proposta prevede l'accantonamento mensile dei ratei, ipotizzando il compenso da liquidare alla conclusione della procedura – quantificato in via provvisoria in complessivi euro 2.000,00, al netto degli acconti già corrisposti - salva la liquidazione complessiva del compenso alla conclusione della procedura da parte del giudice delegato e la liquidazione di eventuali acconti mentre le spese per l'assistenza legale (quantificate in € 1.500,00) vengono considerate quali crediti in prededuzione nel limite di euro 1.125,00 ed euro 375,00 come credito privilegiato;

rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione della proposta hanno presentato osservazioni alla proposta la sola Agenzia delle Entrate – Riscossione che lamenta, in sostanza, la mancata indicazione dei singoli soggetti creditori ed i rispettivi carichi iscritti a ruolo e quindi l'erronea indicazione, nella proposta di ristrutturazione, dell'Agenzia delle Entrate -Riscossione, quale soggetto creditore;

ritenuto che la professionista designata dall'OCC ha provveduto a dare notizia della procedura ai singoli enti impositori nessuno dei quali ha sollevato contestazioni e/o osservazioni il che induce a reputare superate le osservazioni avanzate dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione;

rilevato che il gestore della crisi ha correttamente operato la distinzione tra tributi (imputati ai rispettivi enti impositori) aggio, interessi di mora e diritti di notifica;

ritenuto che, come accertato dal gestore della crisi, tutti i soggetti che hanno erogato finanziamenti al Pellegrino – ad eccezione della BNL s.p.a. e della AGOS DUCATO s.p.a. - non hanno operato una corretta valutazione del merito creditizio;

ritenuto che il piano sopra illustrato appare fattibile – come attestato dall'O.C.C. – posto che l'importo dei pagamenti rateali, pari ad euro 920,00 è compatibile con le esigenze del ricorrente e con le entrate mensili medie, pari ad euro 2.400,00, residuando una somma mensile di almeno euro 1.546,00 (di poco superiore a quella di euro 1.523,00 indicata come necessaria per le normali esigenze);

ritenuto che, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 del Codice della Crisi e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori sicchè può essere omologato nei termini sopra precisati;

ritenuto che, come previsto dalla proposta, la rata sarà versata mensilmente dal ricorrente sul conto corrente intestato alla procedura (che il gestore nominato dall'OC.C. viene sin d'ora autorizzato ad accendere), con il successivo riparto semestrale in favore dei creditori, a cura dello stesso gestore designato dall'OCC, secondo l'entità e l'ordine preferenziale specificato nella proposta;

ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;

rilevato che ai sensi del medesimo art. 71 CCI *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*;

ritenuto che va inibito l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti del ricorrente per l'intera durata del piano;

**P. Q. M.**  
**OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di PELLEGRINO ANTONINO e dispone che lo stesso compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;

**DICHIARA**

chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).

Catania, 28 febbraio 2024

Il Presidente  
dott. Roberto Cordio